RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE

Art. 4

Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario

Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneita' fisica e psichica;

e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;

f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita';

b) la minore eta' anagrafica;

c) il piu' elevato voto di laurea.

Versione in vigore dal 15 agosto 2017, non più in vigore dal 1 gennaio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
Estremi	Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Capo	II — Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-116-2017/art-4-requisiti-per-il-conferimento-dell-incarico-di-magistrato-onorario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it